

IMPOSTE E TASSE

di RAFFAELE PELLINO

Detrazioni fiscali, per la tracciabilità dei pagamenti regole ad hoc*È tracciabile anche il pagamento effettuato mediante applicazioni via smartphone.*

Con l'avvio della campagna dichiarativi, al fine di beneficiare della **detrazione Irpef nella misura del 19%**, una particolare attenzione va posta al concetto di *"tracciabilità"* dei pagamenti, anche in caso di importi modesti. Come noto, per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell'art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, è necessario provvedere al loro pagamento **mediante bonifico bancario o postale** ovvero mediante i **sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997**, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bollettini postali (compresi i MAV ed i RAV), pagamenti con pagoPA, nonché *"altri sistemi di pagamento"*.

Rientrano tra gli *"altri sistemi di pagamento"* anche quelli effettuati mediante **un'applicazione (app) via smartphone** (ad esempio: Google pay, Satispay, ecc.) che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. In tal caso, il contribuente dovrà esibire il documento fiscale che attesta l'onere sostenuto, nonché la documentazione attestante che il pagamento è avvenuto mediante le predette applicazioni (che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui è stata effettuata l'operazione).

In generale, il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento *"tracciabili"* mediante la **relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento *"tracciabili"* può essere dimostrato mediante **prova cartacea della transazione** (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, *"residuale"* e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento *"tracciabili"*. In tale eventualità, i CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie avendo cura di *"eliminare e/o cancellare"* ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Occorre, altresì, ricordare, che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall'art. 15 del Tuir e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, **l'effettivo sostenimento** degli stessi. Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito (da ultimo, nella circolare n. 24/E/2022) che l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento delle spese, quindi, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento *"tracciabili"* intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

Così, la detrazione per le spese sostenute per **interessi passivi di mutuo** spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento *"tracciabili"*. Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità. Anche per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**, la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.